



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino
Via Delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

C.M.: SAIC8CC00P - C.F.:95201680659

E-mail: saic8cc00p@istruzione.it - PEC: saic8cc00p@pec.istruzione.it

www.1circolomercatosanseverino.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I-MERCATO SAN SEVERINO
Prot. 0010438 del 22/12/2025
IV (Uscita)



**CODICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL
BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
e Protocollo per la gestione dei fenomeni**



Questo documento, approvato con le delibere:

n. 13 del Collegio dei docenti del 10/12/2025;

n. 12 del Consiglio di istituto del 05/11/2025;

ed inserito nel Regolamento d'istituto, declina le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il Codice costituisce parte integrante del:

- Regolamento d'Istituto;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa per quanto riguarda la formazione dei docenti e i progetti e/o incontri di informazione per gli studenti, personale ATA e famiglie;
- Patto di Corresponsabilità Educativa.

PREMESSA	5
PARTE I	8
DEFINIZIONI DEL FENOMENO	8
<i>Bullismo e Cyberbullismo.....</i>	8
<i>Le caratteristiche del bullismo.....</i>	9
<i>Le forme del bullismo</i>	10
<i>Bullismo e discriminazione</i>	12
<i>I ruoli nel bullismo</i>	12
<i>Il cyberbullismo.....</i>	13
<i>Le tipologie di cyberbullismo</i>	16
<i>Le conseguenze psicologiche di bullismo e cyberbullismo.....</i>	16
<i>Dati e incidenza del fenomeno</i>	17
PARTE II	20
VIOLAZIONI DI LEGGE IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	20
<i>La violazione dei principi fondamentali della Costituzione</i>	20
<i>La violazione della legge penale.....</i>	21
<i>La violazione della legge penale: procedibilità d'ufficio o querela</i>	23
<i>La violazione della legge civile.....</i>	24
PARTE III	26
GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	26
<i>Obblighi e iniziative previste dalla legge per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 1, comma 1 e art. 4, comma 5, L. 71/2017)</i>	26
<i>Indicazioni della Nota ministeriale del 20 gennaio 2025.....</i>	26
<i>Soggetti e adempimenti</i>	26
<i>La Privacy a scuola</i>	32
PARTE IV	33
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI POTENZIALI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	33
<i>Finalità.....</i>	33
<i>Riferimenti normativi:</i>	33
<i>Obiettivi specifici del Protocollo</i>	36
<i>Interventi di prevenzione a molteplici livelli</i>	36
<i>Prevenzione primaria o universale</i>	37
<i>Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo</i>	41
<i>Prima segnalazione</i>	41
<i>Valutazione approfondita</i>	42
<i>Scelta degli interventi.....</i>	45
<i>La Gestione del caso.....</i>	48
PROTOCOLLO E-POLICY PER CYBERBULLISMO	49
<i>Approccio educativo con la classe</i>	50
<i>Intervento individuale con il bullo e con la vittima.....</i>	51
<i>Gestione della relazione</i>	52
<i>Coinvolgimento della famiglia.....</i>	53
<i>Supporto intensivo a lungo termine e di rete</i>	53
<i>Il Monitoraggio.....</i>	56
<i>Segnalazioni da parte dei minori.....</i>	57
<i>Help Line.....</i>	57
<i>Hot line.....</i>	57
LINK UTILI DA CONSULTARE E SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO	58

<i>Sitografia di riferimento</i>	58
<i>Videografia di riferimento</i>	58
PARTE V	60
ALLEGATI AL PROTOCOLLO	60
<i>Protocollo per la gestione delle emergenze di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo del 1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino</i>	61
<i>Allegato1 - MODULO di PRIMA SEGNALAZIONE dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione</i>	61
<i>Protocollo per la gestione delle emergenze di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo del 1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino</i>	63
<i>Protocollo per la gestione delle emergenze di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo del 1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino</i>	69
<i>Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali</i>	70
PARTE VI	74
APPENDICE DIDATTICA: METODOLOGIA <i>PEER EDUCATION</i> E PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER LA CLASSE	74

PREMESSA

I fenomeni del **bullismo** e del **cyberbullismo** hanno assunto, nel tempo, una rilevanza sempre maggiore. Soprattutto in relazione al cyberbullismo, la Polizia Postale registra un aumento delle segnalazioni e un abbassamento della fascia di età dei ragazzi interessati. L'impatto psicologico sulle vittime, in alcuni casi, può risultare così grave da impedire una sana definizione dell'identità personale e compromettere i processi di socializzazione, incidendo sulla costruzione di una rete sociale adeguata a superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Proprio alla luce della gravità e dell'intensificarsi dei fenomeni, il Ministero dell'Istruzione si impegna da anni sul fronte della prevenzione, suggerendo strategie efficaci di intervento.

Per prevenire adeguatamente azioni di bullismo e cyberbullismo, è necessario che la Scuola operi con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo simultaneo delle competenze socio-affettive e digitali degli studenti. Lo sviluppo delle competenze affettivo-relazionali risulta di primaria importanza perché, come ricordato nelle nuove "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo" – aggiornamento 2021 (D.M. 18 gennaio 2021), il bullismo è un **fenomeno prevalentemente sociale**, per cui prevenire tali fenomeni vuol dire anzitutto operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza. "Per questa ragione, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo deve essere la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio."

Al contempo, risulta fondamentale la promozione di un'educazione civica digitale. I bambini e gli adolescenti, infatti, trascorrono parte del loro tempo in Rete, pur non possedendo le conoscenze e le competenze necessarie per navigare in modo sicuro, per utilizzare in maniera consapevole e responsabile gli strumenti tecnologici e per sfruttarne, senza rischi, i vantaggi ai fini dell'apprendimento e della crescita personale. Il nostro Istituto, in linea con quanto indicato sopra, intende favorire la promozione del rispetto e della convivenza civile e l'accrescimento delle competenze digitali mediante attività di formazione e azioni di sensibilizzazione, nell'ottica di una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie extra scolastiche.

Le nostre azioni si conformano alle disposizioni della **Legge 71 del 29 maggio 2017** “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo” emanata dal legislatore per specificare responsabilità e compiti in capo alle istituzioni scolastiche in riferimento al fenomeno bullismo e cyberbullismo. Il corretto adempimento di quanto richiesto dalla L. 71/2017 consente di tutelare la Scuola da eventuali richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate da genitori e/o tutori dei minori coinvolti, i quali lamentino comportamenti omissivi, o non pienamente rispondenti ai dettati della legge, da parte degli Istituti e degli organi preposti, la c.d. responsabilità omissiva.

La **Legge n. 70 del 17 maggio 2024** estende espressamente l'applicazione della legge del 2017 anche al bullismo. Una delle principali novità è, infatti, l'introduzione della definizione di “bullismo”, che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni.

Inoltre, se un dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti. Un'altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui. Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

Infine, la Legge n. 70/2024 istituisce la “Giornata del rispetto” il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte. In questa giornata le scuole si dedicheranno ad affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. In conclusione, la nuova legge del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole italiane, fornendo strumenti più efficaci per proteggere gli studenti e promuovere un clima scolastico sicuro e rispettoso.

Il contesto normativo in cui inserire il provvedimento è la **L. 107 del 13 luglio 2015** “Buona Scuola” che, in particolare, ha individuato (art. 1, comma 7 lett d,e,h,) le competenze da implementare e potenziare nell’attività didattica tra cui: la competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e della responsabilità civica, la competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti informatici del web, la competenza dell’inclusività nella diversità.

Le istituzioni e la comunità scolastica nella sua interezza sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative, a tutela della dignità della persona.

Non si potrà, inoltre, prescindere dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico, dei genitori e dei ragazzi (secondo la giurisprudenza vigente) e, nello specifico, di tutti gli interlocutori quali dirigenti, docenti e personale ATA, nonché di tutte le figure presenti nella quotidianità della scuola.

PARTE I

DEFINIZIONI DEL FENOMENO

Bullismo e Cyberbullismo

Si può parlare di bullismo e cyberbullismo solo nel caso in cui le azioni vedano come protagonisti i minori, quando:

- si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta ripetuti nel tempo;
- esiste una disparità di forze tra i soggetti coinvolti (squilibrio di potere tra il bullo in posizione dominante e la vittima debole / incapace di difendersi);
- I comportamenti di prevaricazione avvengono frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento.

ATTENZIONE! Non si può parlare di bullismo se si verificano singoli episodi di prepotenza di tipo occasionale. Questi episodi, più o meno gravi, rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato) e vanno sanzionati secondo l'apposito Regolamento d'Istituto.

Comportamenti occasionali di prepotenza o scherzi, che eccedono in umiliazioni, vanno comunque monitorati perché non si trasformino in bullismo. Il bullismo deve essere distinto anche dal "disturbo della condotta" che è una patologia e, come tale, richiede un intervento di supporto specifico da parte della scuola.



Il bullismo è un **atto aggressivo intenzionale** condotto da un individuo o da un gruppo **ripetutamente** e nel tempo contro una vittima che **non riesce a difendersi**.



Violazione dei diritti umani

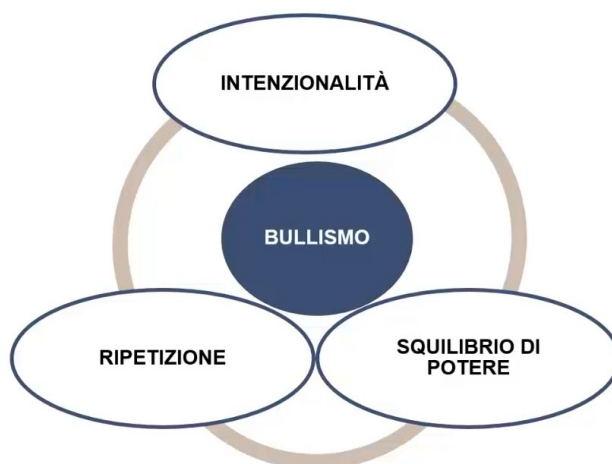
Le caratteristiche del bullismo

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo (mobbing in età evolutiva) è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Il bullismo è “atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi”; cioè, è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Dalla definizione è possibile ricavare le caratteristiche essenziali per definire un comportamento aggressivo come atto di bullismo. Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità:** il comportamento di prepotenza non è accidentale ma deliberato a danneggiare la vittima;
- **Ripetitività:** il comportamento non è incidentalmente isolato, ma è reiterato nel tempo;
- **Squilibrio di potere:** c'è un rapporto asimmetrico tra bullo e vittima che subisce il danno. Il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.

BULLISMO Caratteristiche



Negli ultimi anni i temi del bullismo e del cyberbullismo si sono progressivamente affermati come alcune delle problematiche più rilevanti nei contesti educativi e scolastici, ma anche in ambito professionale e sociale. Si tratta di fenomeni complessi, spesso accompagnati da miti e false credenze che ne hanno ostacolato la corretta comprensione.

Per molto tempo si è ritenuto che gli episodi di bullismo non fossero gravi, ma quasi una tappa naturale della crescita dei ragazzi, utile a “rafforzare il carattere”. Alcuni pensavano che le vittime “se lo meritassero”, alimentando così una visione distorta e superficiale del problema.



Oggi sappiamo che il bullismo è un fenomeno serio e potenzialmente devastante per la vita delle vittime. Un caso recentissimo, salito alla ribalta delle ultime cronache, è quello di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che l'11 settembre 2025 si è tolto la vita prima dell'inizio dell'anno scolastico, dopo aver subito le angherie di alcuni compagni di scuola. Emblematico è però il caso di Carolina Picchio, una ragazza che si tolse la vita a seguito di una serie di attacchi subiti sia online sia di persona, sia per la forte risonanza avuta in Italia sia per aver portato portato, nel 2017, all'approvazione della legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole.

Le forme del bullismo

Il bullismo può manifestarsi in molte forme e colpire per diverse ragioni: caratteristiche fisiche, disabilità, orientamento sessuale, origine etnica o altri elementi che rendono la vittima “diversa” dal gruppo. Le modalità con cui si manifesta il bullismo, in particolare quello “faccia a faccia”, sono molteplici, la “Piattaforma ELISA” propone la seguente classificazione che tiene conto anche delle forme con cui si manifesta il cyberbullismo:



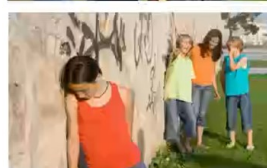
BULLISMO Le tipologie



FISICO: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.



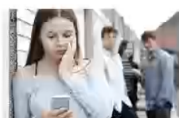
VERBALE: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.



INDIRETTO: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

- **scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. insulti, offese, minacce, prese in giro o commenti umilianti, telefonate mute);
- **visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network;
- **fisico:** spintoni, botte, danneggiamento di oggetti personali;
- **esclusione:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi, isolamento sociale;
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

CYBERBULLISMO Le tipologie



SCRITTO-VERBALE: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).



VISIVO: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network.



ESCLUSIONE: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi.



IMPERSONIFICAZIONE: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

Le forme verbali e indirette sono spesso più difficili da riconoscere perché non lasciano segni visibili e possono sfuggire all'attenzione degli adulti. Tuttavia, anche queste modalità causano dolore e sofferenza significativi.

Bullismo e discriminazione



BULLISMO BASATO SUL PREGIUDIZIO E LA DISCRIMINAZIONE



Bullismo diretto a caratteristiche che rendono la vittima «diversa», a fattori che riguarda la sua identità e che definiscono l'appartenenza a un gruppo minoritario

come il **sex**, l'**etnia** o **nazionalità**, la **disabilità**, l'**aspetto fisico** e l'**orientamento sessuale** (reale o presunto)

Negli ultimi anni si parla sempre più di bullismo basato sul pregiudizio. Alcuni ragazzi, infatti, sono più spesso bersaglio di attacchi per caratteristiche legate alla disabilità, all'aspetto fisico, all'etnia o all'orientamento sessuale. Ciò evidenzia la necessità, per i docenti, di prestare particolare attenzione a questi gruppi, favorendo l'**inclusione** e la **valorizzazione delle diversità**.

I ruoli nel bullismo



BULLISMO I ruoli



BULLO



VITTIMA

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**

Il bullismo non coinvolge solo il bullo e la vittima. Attorno a loro si sviluppano dinamiche di gruppo che alimentano il fenomeno:

- **Sostenitori del bullo**, che ridono o approvano l'attacco;
- **Spettatori passivi**, che vedono ma non intervengono;
- **Difensori della vittima**, che cercano di sostenerla (una minoranza).

La cosiddetta “maggioranza silenziosa” contribuisce involontariamente al mantenimento del problema.

Per questo, molti interventi educativi mirano a rafforzare la capacità degli studenti di schierarsi dalla parte della vittima e di promuovere un clima di solidarietà nel gruppo classe.

Il cyberbullismo

Il cyberbullismo rappresenta una nuova dimensione del fenomeno, resa possibile dalle tecnologie digitali, dai social network e dagli smartphone. Il cyberbullismo può essere considerato una variante del bullismo, perché i comportamenti di prepotenza caratteristici del bullismo si svolgono online, pertanto, ex articolo 1 comma 2:

“... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

In particolare possiamo parlare di cyberbullismo quando:

- il comportamento di prepotenza è deliberato, non accidentale;
- il comportamento non è incidentalmente isolato, ma è reiterato nel tempo;
- c'è squilibrio di potere e il cyberbullo provoca un danno ad una vittima;
- vengono utilizzati dispositivi elettronici;

Il cyberbullismo può essere considerato una variante del bullismo, perché i comportamenti di prepotenza caratteristici del bullismo si svolgono online. In particolare possiamo parlare di cyberbullismo quando:

- vengono utilizzati dispositivi elettronici;

CYBERBULLISMO Le caratteristiche

Azione **aggressiva intenzionale**, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione (**TIC**), nei confronti di una persona che non può difendersi



Particolarmente insidioso si sta rivelando l'utilizzo di Social network (Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik Tok, Snapchat...etc).

Alcune caratteristiche rendono i comportamenti di prepotenza nel contesto virtuale particolarmente problematici e pericolosi:

- il livello di intenzionalità di una azione del contesto virtuale può non essere pienamente consapevole, perché i ragazzi non sempre si rendono conto delle conseguenze dei loro comportamenti in rete;
- il comportamento di prevaricazione può diffondersi senza limiti di spazio e di tempo (velocità di diffusione e permanenza nel tempo);
- le vittime possono non conoscere l'aggressore, che può nascondersi dietro ad un presunto anonimato (anche se si tratta di un'illusione, perché è sempre possibile per la Polizia Postale risalire all'identità di chi agisce in rete);
- gli spettatori dei comportamenti di prevaricazione sono un numero potenzialmente infinito;
- chi agisce nel contesto virtuale non sempre vede immediatamente le conseguenze delle proprie azioni e questo può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provocata;
- ciò che rende potenti o deboli nel contesto virtuale spesso è diverso da ciò che rende potenti o deboli nel contesto "faccia a faccia".

Il cyberbullismo è, pertanto, definito come un'azione aggressiva, intenzionale e ripetuta, compiuta da un individuo o da un gruppo tramite mezzi elettronici.

Rispetto al bullismo tradizionale, il cyberbullismo presenta alcune caratteristiche specifiche:

- **Pubblicità e persistenza:** l'attacco è visibile a un pubblico molto ampio e può rimanere online a lungo, anche se rimosso;
- **Diffusione rapida:** un contenuto offensivo può circolare rapidamente, amplificando le conseguenze sulla vittima;
- **Assenza di limiti spazio-temporali:** la vittima può essere colpita in qualunque momento, anche in luoghi che dovrebbero essere sicuri, come la propria casa;
- **Percezione di anonimato:** il bullo può illudersi di agire in modo anonimo, riducendo il senso di responsabilità e la consapevolezza del danno causato.

Questo senso di "distanza" e deresponsabilizzazione rende più difficile per l'autore comprendere la sofferenza della vittima e sviluppare empatia.

Sono state comunemente descritte diverse forme di cyberbullismo a seconda del tipo di comportamento agito:

GLOSSARIO	
NOME	DEFINIZIONE
Flaming	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare , scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
Exclusion	Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
Denigration	La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione , all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
Impersonation	Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
Harassment	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconcerto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.
Cyberstalking	È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.

Happy slapping	Letteralmente “schiaffo allegro”, è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
Sexting	Si riferisce alla pratica di inviare foto di sé stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

Le tipologie di cyberbullismo

Le forme di cyberbullismo possono includere:

- **Offese verbali o scritte** (commenti, messaggi, post offensivi);
- **Diffusione** di immagini o video offensivi o compromettenti;
- **Esclusione** da gruppi online o chat;
- **Furto d'identità digitale** (uso improprio di credenziali o profili altrui).

Le conseguenze psicologiche di bullismo e cyberbullismo

Il **bullismo** può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o il disturbo alimentare.

L'impatto psicologico del **cyberbullismo** risulta ancora più rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti “nativi digitali” passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

L'aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo, all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo.

Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di cyberbullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nei bambini e negli adolescenti problemi che possono persistere anche

nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata a superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Dati e incidenza del fenomeno

Gli studi indicano che il bullismo raggiunge il picco nella preadolescenza e prima adolescenza. Le stime variano, ma mediamente:

Bullismo tradizionale: 18–22% degli studenti coinvolti come vittime;

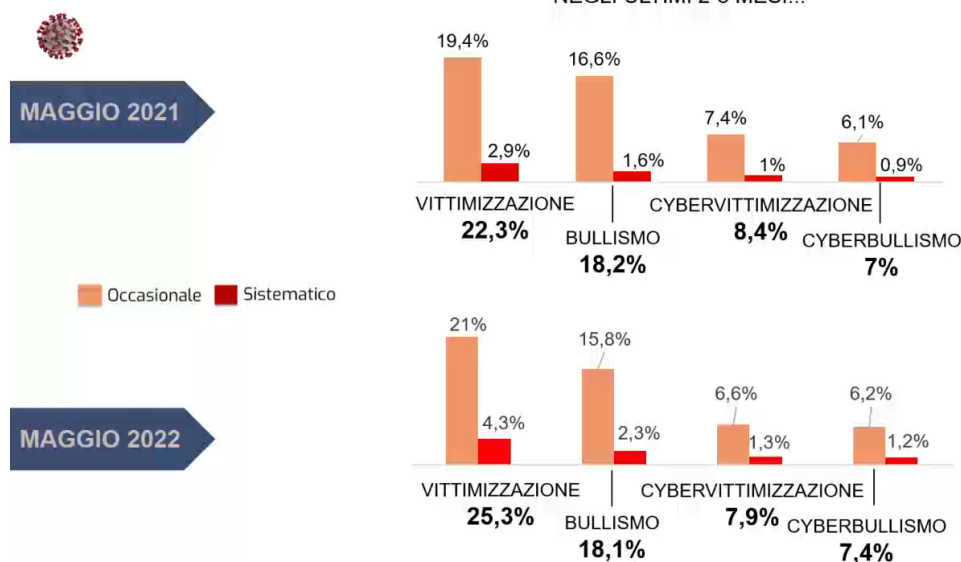
Cyberbullismo: 7–8% dei ragazzi vittime o autori.

I dati del progetto “Piattaforma Elisa” (2021–2022) confermano valori simili, con circa un quarto degli studenti che riferisce esperienze di vittimizzazione e una percentuale più bassa di comportamenti di prepotenza agiti.

Un aspetto importante emerso dal monitoraggio riguarda la sottostima del fenomeno da parte dei docenti, che spesso non percepiscono i piccoli episodi quotidiani di esclusione o offesa come segnali di un problema più profondo.

STIME ITALIANE DAL MONITORAGGIO

STUDENTI E STUDENTESSE MAGGIORI DI 14 ANNI,
NEGLI ULTIMI 2-3 MESI...





STIME ITALIANE DAL MONITORAGGIO

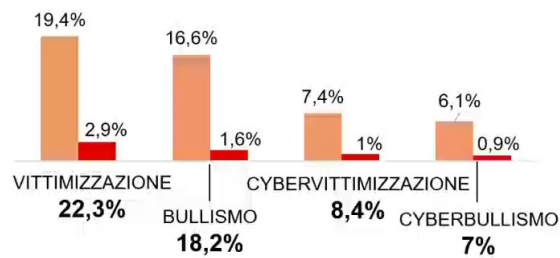
PROSPETTIVE A CONFRONTO: STUDENTI E DOCENTI A.S. 2020/2021



STUDENTI

NEGLI ULTIMI 2-3 MESI...

Occasionale Sistemático



DOCENTI

NEGLI ULTIMI 2-3
MESI

Stima della percentuale
di student* coinvolti...

	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO
VITTIMIZZAZIONE	5%	6,1%	5,2%
BULLISMO	5,3%	6,1%	5,1%
CYBERVITTIMIZZAZIONE	4,3%	5,8%	5,5%
CYBERBULLISMO	3,9%	5,6%	5%



VITTIMIZZAZIONE E CYBERVITTIMIZZAZIONE



Ragazzi/e di 9-16 anni vittime di bullismo (on- e offline) e cyberbullismo
negli ultimi 12 mesi, per età e genere



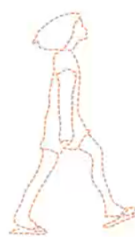
9-11 anni

12%



12-14 anni

8%

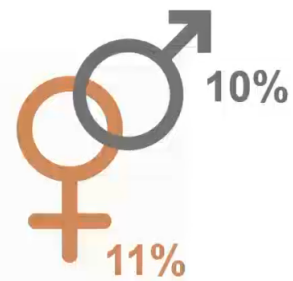


15-16 anni

13%

TOTALE

10%

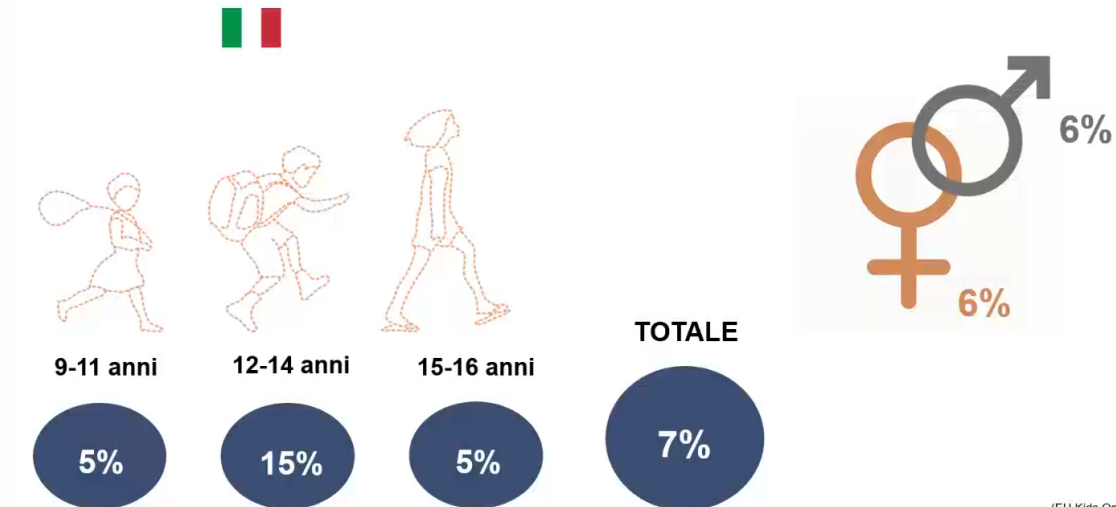


(EU Kids Online, 2020)



BULLISMO E CYBERBULLISMO

Ragazzi/e di 9-16 anni bullismo agito (on- e offline)
negli ultimi 12 mesi, per età e genere



(EU Kids Online, 2020)

PARTE II

VIOLAZIONI DI LEGGE IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La violazione dei principi fondamentali della Costituzione

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della **Costituzione italiana** che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà.

I precetti della nostra Carta costituzionale configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini.

In particolare:

- **Articolo 2 Cost.:** le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.
- **Articolo 3 Cost.:** le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza formale attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi appartiene a diverse etnia e religione, ha caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.
- **Articolo 30 Cost:** delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minore; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).
- **Articolo 34 Cost:** la scuola è aperta a tutti. Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

La violazione della legge penale

La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal “bullo” già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.

La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto “socialmente pericoloso”, è soggetto a misure di sicurezza. Si evidenzia di seguito la misura dell'**ammonimento** nei confronti del minore autore di condotta riconducibile all'ipotesi di cyberbullismo.

AMMONIMENTO

L'articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura dell'ammonimento prevista dall'art.8 del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo come **strumento di dissuasione e di recupero** del cyberbullo.

“1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 5941, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”

La misura dell'ammonimento, che il legislatore ha voluto attribuire alla sfera di competenza del Questore, è finalizzata sia a prevenire il ricorso alla sanzione penale sia a rendere il minore più consapevole dell'atto compiuto.

Di seguito sono riportati in tabella gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo (elenco esemplificativo e non esaustivo)

Si raccomanda che non appena ci sia il sospetto che il comportamento integri una fattispecie di reato ne venga informato tempestivamente il Dirigente scolastico per stabilire l'eventuale avvio dei provvedimenti del caso.

ARTICOLI	REATI
Art. 494 c.p.	Sostituzione di persona
Art. 580 c.p.	Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 581 c.p.	Percosse
Art. 582 c.p.	Lesioni personali
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale (Si specifica che pornografia è anche qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali e che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali)
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p.	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art.616 c.p.	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 640 c.p.	Truffa
Art 167 codice della privacy	Trattamento illecito di dati personali

I reati in elenco sono procedibili a querela di parte o d'ufficio a seconda della fattispecie che si verifica.

La violazione della legge penale: procedibilità d'ufficio o querela

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui tutti i reati sono procedibili d'ufficio tranne quelli e solo quelli per i quali l'ordinamento giuridico espressamente prevede che ci sia la querela di parte, i soli per i quali la procedibilità è sottoposta alla facoltà della persona offesa e/o danneggiata. (art.50 comma 2 c.p.p.).

In tutti i casi di procedibilità d'ufficio i Pubblici Ufficiali - tra questi i Dirigenti Scolastici ed i Docenti- hanno **obbligo di denuncia** ex art. 331 c.p.p. che scatta per il solo fatto di aver conosciuto direttamente o di essere venuto a conoscenza di una notizia di un fatto che potrebbe identificare una fattispecie di reato procedibile d'ufficio, è un obbligo personale cioè ricade direttamente su chi ha appreso la notizia, a cui corrisponde il reato di Omissione di Denuncia ex art. 361 c.p..

Per i reati procedibili d'ufficio si parla di **denuncia**.

Per i reati "a querela di parte" - solo quelli espressamente previsti dalla legge - si parla di **querela**.

DENUNCIA	QUERELA
È l'atto scritto con il quale il Pubblico Ministero è messo a conoscenza della notizia criminis dai soggetti legittimati; L'acquisizione della notizia criminis da parte del P.M. dà avvio all'azione penale; Deve essere la rappresentazione del fatto storico SCEVRO da giudizi di valore e deve contenere: ▪ Esposizione degli elementi essenziali del fatto (conosciuto direttamente o riferito da altri) nella sua oggettività; ▪ Giorno dell'acquisizione della notizia; ▪ Fonti di prova già note se esistono; ▪ Generalità, domicilio e quant'altro utile ad identificare autore di reato se possibile ▪ Sottoscrizione ▪ Deve avvenire senza ritardo.	Dichiarazione scritta facoltativa personale o a mezzo procuratore speciale con la quale si chiede di procedere per il fatto descritto previsto come reato; ▪ Segna l'avvio dell'iter procedimentale da parte della persona offesa o altro legittimato. ▪ Il tempo per la proposizione dell'atto di querela è di 3 (tre) mesi dal momento della conoscenza del fatto. ▪ Il procedimento penale si avvierà in modo automatico e sarà sottratto alla disponibilità dei privati (a differenza del procedimento civile).

Sia la querela che la denuncia vanno inoltrate a:

Pubblico Ministero, Procura del Tribunale Ordinario o del Tribunale dei Minori a seconda che si tratti di maggiorenne o minorenne oppure sd Ufficiale di Polizia Giudiziaria: Polizia di Stato o Carabinieri, che hanno l'obbligo di trasmettere a P.M.

La violazione della legge civile

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una **responsabilità di tipo patrimoniale** che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto.

In base all'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla "vittima"; pertanto, sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione.

Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili.

Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per colpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, i precettori che sono ritenuti "responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi" (2° comma, cd. culpa in vigilando) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (il precettore appunto) dimostrare di non essere stato negligente. Per non essere considerato civilmente responsabile per colpa in vigilando, non è sufficiente provare da parte del docente di aver vigilato adeguatamente e che l'azione dannosa ha avuto un carattere imprevedibile e repentino.

La giurisprudenza prevalente, infatti, richiede che il docente abbia preventivamente adottato le misure organizzative e disciplinari necessarie per evitare le situazioni di pericolo.

Il dovere di vigilanza imposto ai Docenti ha carattere relativo essendo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli studenti. Ne consegue che la **vigilanza** in presenza sarà meno necessaria con l'avvicinamento alla maggiore età, sempre che siano individuate le misure organizzative dirette al mantenimento della disciplina. La vigilanza non deve comunque essere trattata solamente come responsabilità passiva del Docente, bensì come ruolo attivo.

La Legge afferma che i Docenti ed i Dirigenti Scolastici sono pubblici ufficiali, non solo durante le lezioni ma anche durante le attività preparatorie, gli incontri con i genitori ed in ogni altra occasione di permanenza all'interno dell'Istituto.

Vale la pena sottolineare che all'interno del danno non patrimoniale da anni la giurisprudenza ricomprende il "danno biologico", il "danno morale" ed il "danno esistenziale" riferiti rispettivamente alla lesione della

salute, alla sofferenza interiore ed all'aspetto dinamico relazionale quando l'evento dannoso comporta un peggioramento delle condizioni di vita quotidiana; in pratica si assiste ad un riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale che quindi può diventare economicamente piuttosto rilevante. Del resto, quando un soggetto subisce una lesione alla sua persona, di natura fisica o psichica che sia, ciò che viene ad essere compromessa e violata è la sua integrità psico-fisica che sappiamo essere considerata dalla nostra Costituzione un bene primario giuridicamente tutelato (art.2 Cost.).

PARTE III

GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Obblighi e iniziative previste dalla legge per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 1, comma 1 e art. 4, comma 5, L. 71/2017)

Le istituzioni scolastiche hanno il compito di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue forme, attraverso **interventi di natura preventiva** e strategie mirate a promuovere attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o autori degli atti illeciti. Tali azioni devono essere realizzate senza alcuna distinzione di età e riguardano l'intera comunità scolastica. In base alla legge, ogni scuola di ordine e grado deve promuovere un'educazione consapevole all'utilizzo di Internet e delle tecnologie digitali, favorendo la conoscenza dei diritti e dei doveri connessi. Questa educazione deve costituire un elemento trasversale a tutte le discipline e può essere attuata anche mediante progetti continuativi tra diversi ordini scolastici o in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, forze dell'ordine, associazioni ed enti del territorio.

Indicazioni della Nota ministeriale del 20 gennaio 2025

La Nota ministeriale stabilisce che ogni istituzione scolastica deve:

- adottare, in coerenza con le Linee di orientamento, un proprio codice interno per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo, e istituire un tavolo permanente di monitoraggio;
- recepire tali Linee nel Regolamento di Istituto, definendo procedure chiare per la prevenzione e l'intervento, anche in collaborazione con le Forze di polizia, le associazioni e i centri giovanili del territorio.

Soggetti e adempimenti

Le scuole, di ogni ordine e grado, devono garantire l'attuazione delle disposizioni previste, poiché l'omissione può comportare responsabilità di tipo amministrativo o disciplinare.

Le figure coinvolte sono:

- il Dirigente scolastico
- il/i Referente/i per il bullismo e il cyberbullismo
- il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza
- il Consiglio d'Istituto

- il Collegio dei Docenti
- i Docenti
- le Studentesse e gli studenti, comprese le Rappresentanze studentesche e la Consulta provinciale degli studenti
- le Famiglie
- i Collaboratori scolastici e gli Assistenti tecnici
- Per quanto riguarda le attività da attuare, i principali strumenti di riferimento sono:
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e il documento ePolicy;
- il Regolamento d'Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In base alla Legge 71/2017 e alle successive Linee di orientamento, il Dirigente scolastico svolge un **ruolo centrale** nella definizione e nell'attuazione delle **politiche interne** di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Egli, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, elabora - nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'istituto - un Regolamento interno finalizzato alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni.

Il regolamento deve prevedere sanzioni ispirate ai principi della **giustizia riparativa**, nonché forme di sostegno rivolte alle vittime. Il documento deve essere esplicitamente richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa, che viene firmato dai genitori o dai tutori degli studenti, e sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente promuove inoltre interventi di prevenzione primaria e, in particolare per le scuole secondarie, incoraggia la partecipazione attiva degli studenti anche tramite attività di *peer education*.

Egli organizza e coordina i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, predisponendo - se necessario - piani di sorveglianza adeguati alle esigenze specifiche della scuola.

Tra i suoi compiti rientrano anche:

- la comunicazione dei nominativi dei referenti per il bullismo e il cyberbullismo;
- la diffusione di informazioni sulle attività di prevenzione e contrasto, comprese quelle contenute nel Regolamento d'Istituto, nel PTOF e nel Patto di corresponsabilità;
- la stipula di accordi di collaborazione con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali, sanitari e minorili) per ottenere un supporto specialistico e continuativo nei confronti dei minori coinvolti.

Qualora vengano segnalati atti di bullismo e cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori interessati e di attivare azioni educative adeguate, salvo che il fatto costituisca reato (art. 5 L. 71/2017).

Nei casi in cui sia configurabile un reato perseguibile a querela di parte, il Dirigente è comunque tenuto a convocare i genitori.

REFERENTE SCOLASTICO PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Secondo le Linee di Orientamento aggiornate al 2021, il referente scolastico svolge una **funzione strategica di raccordo e coordinamento** all'interno dell'istituto. Le sue principali competenze comprendono:

- collaborare con i docenti della scuola nelle attività di prevenzione;
- proporre percorsi di formazione specifica al Collegio dei docenti;
- supportare il Dirigente nella predisposizione dei piani di vigilanza attiva, volti a prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo;
- monitorare i casi segnalati e coordinare il lavoro del Team Antibullismo e del Team per l'Emergenza;
- costruire reti di collaborazione con i referenti territoriali e regionali;
- promuovere sinergie con enti locali, forze dell'ordine, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e altri professionisti del territorio.

L'attività del referente deve integrarsi con le iniziative previste dalla Legge 107/2015, che promuove lo **sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e di legalità**.

TEAM ANTIBULLISMO E TEAM PER L'EMERGENZA

In continuità con quanto previsto dalle precedenti Linee di orientamento, le istituzioni scolastiche possono costituire un Team Antibullismo composto dal Dirigente scolastico, dal referente o dai referenti per il bullismo e il cyberbullismo, dall'animatore digitale e da altre figure professionali interne alla scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari).

I Team Antibullismo e per l'Emergenza hanno il compito di:

- affiancare il Dirigente nella pianificazione e attuazione delle attività preventive (con la partecipazione del Presidente del Consiglio d'Istituto e dei rappresentanti degli studenti);
- intervenire tempestivamente nei casi acuti di bullismo, attraverso un gruppo ristretto formato dal Dirigente, dai referenti e da eventuali figure specialistiche (psicologo o pedagogista);
- raccogliere segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo;

- coordinare le azioni di gestione dei casi e monitorare le decisioni disciplinari assunte dai Consigli di classe.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto svolge un ruolo determinante nella **definizione delle norme interne** in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Tra le sue principali funzioni rientrano:

- approvare il Regolamento d'Istituto, che deve prevedere specifiche misure disciplinari e/o riparative in caso di episodi riconducibili a comportamenti di bullismo o cyberbullismo;
- promuovere e sostenere il Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, valorizzando la collaborazione tra le due componenti nella costruzione di un ambiente scolastico sicuro e rispettoso.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti, in coerenza con quanto previsto dal PTOF e dal Patto educativo di corresponsabilità, definisce e attua le **strategie di prevenzione e contrasto** dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. In particolare, il Collegio:

- progetta e inserisce all'interno del PTOF attività di prevenzione primaria e secondaria, calibrate in base all'ordine di scuola;
- prevede azioni mirate alla gestione dei casi di emergenza, collaborando con il Team Antibullismo e con gli altri soggetti coinvolti;
- approva i protocolli di segnalazione e intervento predisposti dal Team Antibullismo;
- promuove attività di formazione per gli studenti su tematiche legate al bullismo, al cyberbullismo e all'educazione digitale;
- elabora obiettivi educativi specifici per la prevenzione, integrandoli nel curriculum scolastico.

Il Collegio deve inoltre tener conto delle disposizioni introdotte dalla Legge 92/2019 sull'**insegnamento dell'Educazione civica**, in particolare degli articoli 3 e 5, relativi allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e all'educazione alla cittadinanza digitale.

Infine, i docenti partecipano ai percorsi di formazione continua promossi dall'autonomia scolastica o da enti qualificati, tra cui le iniziative della piattaforma ELISA (<https://www.piattaformaelisa.it/>), dedicata al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

I DOCENTI

Tutti i docenti sono tenuti a mantenere un atteggiamento di **vigilanza attiva** e a segnalare prontamente eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo di cui vengano a conoscenza, sia in modo diretto sia indiretto. Le segnalazioni devono essere indirizzate al Referente scolastico o al Team Antibullismo, in modo da attivare interventi tempestivi e coordinati.

Nel caso in cui il comportamento segnalato configuri un reato, il docente ha l'obbligo di informare immediatamente il Dirigente scolastico. Tutti i fatti appresi in tale contesto sono coperti da **segreto d'ufficio** e non devono essere diffusi al di fuori delle sedi istituzionali competenti.

I docenti, inoltre:

- devono vigilare con attenzione durante le lezioni, gli intervalli e le attività esterne, cogliendo eventuali segnali di disagio o comportamenti anomali;
- sono tenuti a comunicare con tempestività ogni elemento rilevante al Dirigente o al referente, nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.

I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Le Linee di orientamento riconoscono ai Coordinatori dei Consigli di classe un ruolo specifico di **monitoraggio e raccordo**. Essi devono:

- assicurarsi che siano rispettati e valutati gli obiettivi educativi collegati alla prevenzione del bullismo;
- attivare le procedure previste dai protocolli antibullismo;
- documentare nei verbali dei Consigli di classe tutti gli episodi di bullismo o cyberbullismo, le sanzioni applicate, le attività di recupero e gli interventi svolti con il supporto di esperti (psicologi, pedagogisti, forze dell'ordine, enti territoriali, prefetture, ecc.).

STUDENTESSE E STUDENTI

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola e sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- nella Scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*;
- rispettano la **netiquette** e le regole d'uso della piattaforma scolastica per la didattica a distanza imposte dall'Istituto;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

LE FAMIGLIE

Le famiglie ricoprono un ruolo indispensabile nella costruzione di un'**alleanza educativa efficace** con la scuola. Sono chiamate a partecipare attivamente alle attività di informazione e sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, collaborando alla definizione di strategie condivise per la tutela dei minori. In particolare, i genitori:

- partecipano agli incontri promossi dalla scuola per approfondire la conoscenza dei fenomeni e delle relative conseguenze;
- sottoscrivono il Patto di corresponsabilità educativa, assumendo l'impegno di collaborare con la scuola nel promuovere comportamenti corretti e rispettosi;
- devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure di prevenzione adottate e sulle eventuali implicazioni penali o civili derivanti da atti di bullismo o cyberbullismo commessi dai propri figli;
- partecipano, insieme ai docenti e al Dirigente scolastico, alla gestione di situazioni critiche o emergenziali, contribuendo al percorso educativo e di recupero dei minori coinvolti.

I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici svolgono un ruolo di **vigilanza attiva** negli spazi comuni della scuola (cortili, corridoi, mense, spogliatoi, palestre, aree esterne) e durante i momenti di transizione, come il cambio dell'ora o le uscite didattiche. Pur non essendo pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, sono considerati **incaricati di pubblico servizio**, con conseguente **obbligo di denuncia** in

caso di conoscenza di fatti penalmente rilevanti, e con la medesima tutela giuridica riservata ai pubblici ufficiali in caso di minacce o resistenza.

Le loro principali funzioni includono:

- segnalare immediatamente al Dirigente scolastico o ai Team Antibullismo eventuali episodi o comportamenti sospetti;
- intervenire, qualora necessario, per bloccare situazioni di rischio, seguendo le procedure previste dal Regolamento d'Istituto;
- partecipare ai percorsi di formazione promossi dalla scuola su bullismo e cyberbullismo, al fine di acquisire competenze nella gestione delle relazioni con gli studenti.

La Privacy a scuola

Le istituzioni scolastiche, anche a seguito delle esperienze maturate durante l'emergenza sanitaria, hanno approfondito le pratiche relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.

Un'intera sezione del sito istituzionale della scuola è interamente dedicata alla privacy e viene costantemente aggiornata in sinergia con il Responsabile della protezione dati (DPO).

In relazione agli episodi di cyberbullismo, è necessario attenersi alle indicazioni e alla modulistica fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, che mette a disposizione modelli aggiornati per la segnalazione e la gestione dei casi.

È fondamentale che le scuole verifichino regolarmente gli aggiornamenti pubblicati sul sito ufficiale del Garante, in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di privacy.

Il minore vittima di cyberbullismo - se ha compiuto 14 anni - oppure i suoi genitori o tutori, possono chiedere direttamente al gestore del sito o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti lesivi diffusi online.

Se entro 48 ore non viene fornita risposta, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy, che deve intervenire entro le successive 48 ore per ottenere la rimozione dei contenuti.

PARTE IV

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI POTENZIALI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Finalità

Il presente Protocollo è destinato ai docenti ed a tutti i professionisti che operano all'interno della Scuola. Esso fornisce le indicazioni operative per affrontare situazioni di emergenza legate a potenziali episodi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgano gli studenti del 1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino. Questo Protocollo non rappresenta un'alternativa agli interventi di prevenzione, ma uno strumento complementare, volto a integrarne l'efficacia e a garantire un intervento tempestivo e coerente.

L'attuazione di questo Protocollo per la gestione dei casi potenziali di bullismo e cyberbullismo ha come finalità principale la creazione di un **ambiente scolastico sicuro e rispettoso**, in cui tutti i membri della comunità possano vivere e apprendere in maniera serena.

Il Protocollo mira inoltre a promuovere un **uso consapevole e positivo delle tecnologie digitali** e a rendere evidente, soprattutto agli studenti, la non accettabilità di comportamenti di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore finalità consiste nel costruire una **rete di collaborazione con il territorio**, favorendo sinergie con enti e realtà esterne che possano supportare la prevenzione e il contrasto del fenomeno.

Riferimenti normativi:

I riferimenti normativi del presente protocollo sono i seguenti:

- **Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR:** fissa l'età minima per l'iscrizione autonoma ai social network a 16 anni. Ogni singolo stato nazionale ha avuto tuttavia la possibilità di implementare una propria deroga a questo limite e, gran parte dei paesi europei, compresa l'Italia, lo hanno fissato a 14 anni;
- **Legge 29 maggio 2017, n. 71,** Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- **Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021** emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021 Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo”
- **Legge 17 maggio 2024, n. 70** – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: oltre a fornire la definizione giuridica del bullismo, ha integrato le indicazioni già fornite nelle precedenti proposte normative, in particolare quelle contenute nella Legge del 29 maggio 2017 n. 71, estendendone la validità sia al fenomeno del bullismo sia al cyberbullismo.

- **Circolare Ministeriale dell'11 luglio 2024** “Disposizione in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel I ciclo d’istruzione a.s. 2024/2025”: che impone il divieto totale dell’utilizzo dei cellulari a scuola, anche per finalità educative. Tale decisione segue alla pubblicazione ai numerosi studi riportati nel rapporto OCSE Pisa 2022, secondo i quali emerge che:
- «...l’uso continuo, spesso senza limiti, dei telefono cellulari fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l’altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico, di adattabilità...» oltre a favorire l’isolamento sociale volontario (fenomeno hikikomori).

Le novità principali introdotte dalla **legge 70/2024** sono:

- **Bullismo offline incluso:** finalmente si riconosce a livello legislativo che bullismo e cyberbullismo vanno a braccetto. L’art.1 della nuova legge estende il campo di applicazione della 71/2017 anche al bullismo “tradizionale”, non solo a quello online. Questo significa più risorse e attenzione su entrambi i fronti.
- **Risorse e campagne di prevenzione:** vengono incrementate le risorse a disposizione per campagne informative, progetti educativi e di sensibilizzazione sul tema. C’è l’idea di fare più prevenzione a livello sia nazionale sia locale.
- **Supporto psicologico a scuola:** si prevede la possibilità per le Regioni di attivare iniziative affinché le scuole possano avvalersi di un servizio di sostegno psicologico per gli studenti che lo richiedano. Questo è fondamentale: spesso le vittime (ma anche i bulli) avrebbero bisogno di un intervento psicologico professionale. La legge incoraggia a mettere a disposizione psicologi scolastici o consulenze ad hoc, almeno nelle scuole che ne facciano richiesta.
- **Codice di condotta interno:** ogni istituto scolastico dovrà adottare un Codice interno per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo. In pratica un documento operativo, specifico di quella scuola, che stabilisca regole chiare, procedure e sanzioni riguardo a questi fenomeni. È un passo oltre al patto di corresponsabilità: un vero e proprio codice anti-bullismo interno.
- **Obbligo di intervento del Dirigente:** viene ribadito e rafforzato l’obbligo per il Dirigente Scolastico, appena venuto a conoscenza di episodi di bullismo/cyberbullismo, di informare subito le famiglie coinvolte e di applicare le procedure previste dalle linee guida ministeriali, promuovendo iniziative educative adeguate. Insomma, il DS non deve solo avvisare i genitori ma anche attivare le iniziative previste (es. percorsi rieducativi per il bullo, protezione per la vittima, ecc.).
- **Numero pubblico 114 e responsabilità genitoriale:** la legge delega il Governo ad adottare decreti per potenziare alcuni strumenti, tra cui l’implementazione del numero pubblico di emergenza 114 (in Italia il 114 è il numero di emergenza infanzia, a cui segnalare abusi su minori). Inoltre, sarà richiesto di inserire nei contratti con i provider internet dei riferimenti alle responsabilità civili dei

genitori per i danni causati dai figli minori. Questo per ricordare che mamme e papà possono essere chiamati a rispondere civilmente (cioè a pagare eventuali risarcimenti) se il figlio minorenne causa danni con atti di bullismo.

- **Coordinamento con normativa europea (Digital Services Act):** viene sottolineata la necessità di allinearsi al Regolamento europeo sui servizi digitali (il Digital Services Act) intesa di obblighi delle piattaforme online. Questo regolamento UE del 2022 impone ai grandi operatori del web di adottare misure per limitare contenuti illegali e proteggere i minori online, quindi si collega bene con l'azione anti-cyberbullismo.
- **Osservatorio e statistiche:** la nuova legge prevede rilevazioni statistiche periodiche a cura di ISTAT sul fenomeno e istituisce presso il Ministero dell'Istruzione un Tavolo tecnico permanente sul bullismo e cyberbullismo, coinvolgendo vari attori (ministeri, autorità indipendenti, forze dell'ordine, esperti) per monitorare e proporre strategie.
- **“Giornata nazionale del rispetto”:** è stata istituita una giornata dedicata a questi temi. Il 20 gennaio di ogni anno sarà la Giornata del rispetto, volta a promuovere riflessioni su rispetto degli altri, non-violenza, contrasto a discriminazione e prevaricazione. Nella settimana che precede il 20 gennaio, le scuole sono invitate a organizzare attività didattiche specifiche sul tema del rispetto e contro il bullismo. Questa è un'ottima occasione, concreta e calendarizzata, per fare laboratori, visione di film, discussioni in classe su queste tematiche (un po' come già si fa per il Safer Internet Day in febbraio, di cui parleremo).
- **Integrazione nello Statuto Studenti:** la legge prevede di modificare lo Statuto delle Studentesse e Studenti (DPR 249/1998) inserendo esplicitamente l'impegno della scuola ad attivarsi affinché emergano e vengano contrastati episodi di bullismo, cyberbullismo, nonché fenomeni collegati come l'uso di sostanze o altre dipendenze tra i giovani. In sostanza, si vuole che nei diritti/doveri degli studenti sia chiaro che hanno diritto a una scuola sicura e libera da bullismo, e dovere di contribuire a mantenerla tale, mentre la scuola ha il dovere di mettere in atto tutto il possibile per far emergere e affrontare questi problemi.

Questa panoramica normativa ci dice due cose: primo, che c'è un'attenzione crescente delle istituzioni verso il problema (leggi dedicate, aggiornamenti, giornate nazionali... segno che non è più minimizzato come “ragazzata”); secondo, che alle scuole viene riconosciuto un ruolo centrale, sia in prevenzione che in intervento. Abbiamo strumenti e anche obblighi precisi di azione. Ad esempio, la nomina di un docente referente anti-bullismo è legge: ogni scuola deve averne uno.

Obiettivi specifici del Protocollo

Per raggiungere queste finalità, il Protocollo si propone una serie di obiettivi concreti e operativi e specifici:

- **Prevenzione** - Sensibilizzare studenti, personale e famiglie sul bullismo e cyberbullismo, promuovendo un uso consapevole e responsabile di Internet e dei social media.
- **Identificazione** - Stabilire modalità chiare per segnalare i casi presunti di bullismo e cyberbullismo, assicurando che non vengano sottovalutati.
- **Gestione** - Definire le fasi operative per valutare e intervenire sui casi, coinvolgendo esperti come psicologi e collaborando con le autorità competenti, come la Polizia Postale.
- **Supporto** - Fornire sostegno alle vittime, attraverso progetti personalizzati e percorsi di recupero psicologico.
- **Educazione** - Promuovere la rieducazione dei responsabili, facendoli responsabilizzare e coinvolgendoli in approcci non punitivi ma riparatori.
- **Consapevolezza Digitale** - Accrescere la consapevolezza sui rischi online e sviluppare competenze per un utilizzo critico e corretto dei mezzi digitali.
- **Coinvolgimento della Comunità Scolastica** - Chiamare all'azione studenti, insegnanti, personale ATA e genitori, coinvolgendoli attivamente nella prevenzione e gestione del fenomeno.

Affinché il Protocollo diventi uno strumento efficace per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo è opportuno che venga fatto conoscere ai docenti, alle famiglie e agli stessi studenti.

Interventi di prevenzione a molteplici livelli

“Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l’insorgenza di patologie e disagi. Secondo l’OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

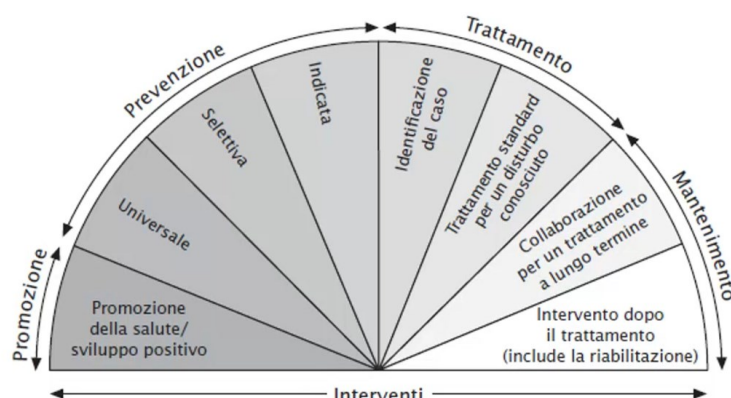
1. **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell’ambito della scuola.
2. **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente



formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario)".



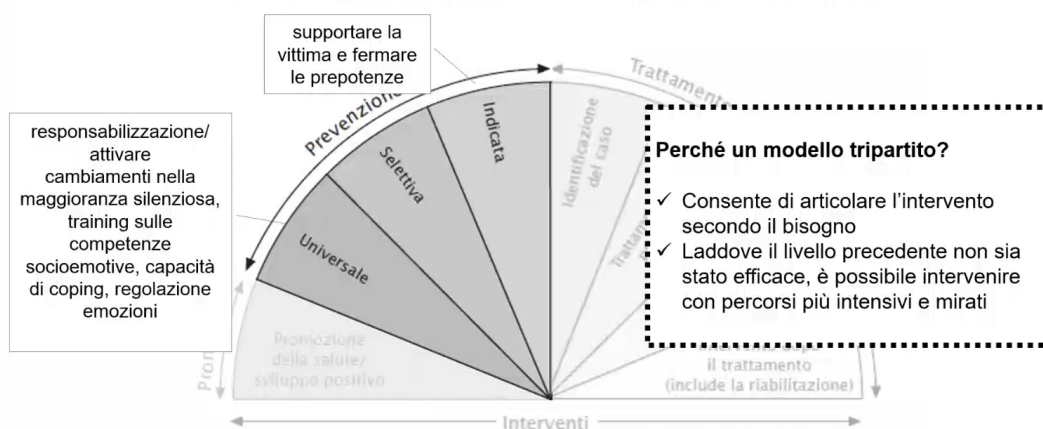
UN INTERVENTO A MOLTEPLICI LIVELLI:



Il **Primo Istituto Comprensivo** di Mercato San Severino si impegna a mettere in atto tutti i tipi di prevenzione.



UN INTERVENTO A MOLTEPLICI LIVELLI: il modello tripartito della prevenzione



Prevenzione primaria o universale

L'Istituto si impegna a porre in essere iniziative ed eventi rivolti al personale della scuola, alle famiglie e agli studenti, così articolate:

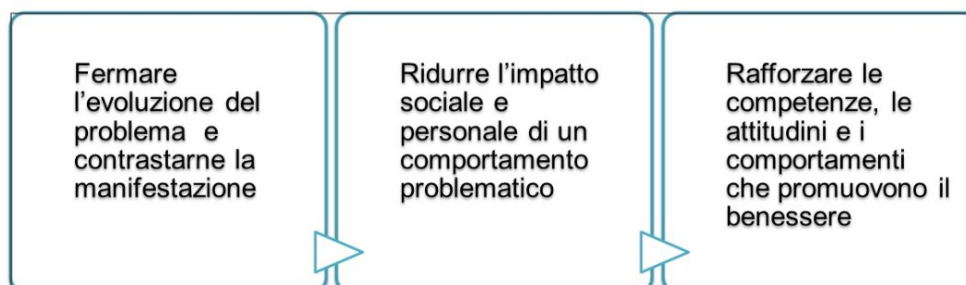
- presentazione e condivisione del Protocollo/Codice;
- uso di spazi web dedicati sul sito scolastico istituzionale;

- organizzazione di momenti di formazione/informazione del personale scolastico sul tema del bullismo e del cyberbullismo;
- azioni formative e informative per i genitori;
- organizzazione di percorsi di formazione/informazione per gli alunni dell'Istituto, con l'ausilio di esperti esterni o di docenti interni opportunamente formati;
- organizzazione di eventi e momenti di riflessione in occasione della "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo";
- incontri con le Forze dell'Ordine del territorio e le agenzie del territorio mirati a promuovere l'uso consapevole di Internet e i diritti/doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e alla sicurezza online;
- costante vigilanza da parte di tutto il personale scolastico per bloccare sul nascere episodi di prepotenza, e per rilevare stati di malessere personale o relazioni problematiche;
- osservazione sistematica dei singoli alunni, con particolare attenzione sia dei potenziali prepotenti che delle potenziali vittime;
- promozione di una buona e attiva collaborazione tra Scuola e Famiglie;
- organizzazione di colloqui con i genitori degli alunni a rischio, per mettere in luce i punti di debolezza e lavorare al più presto sui punti di forza, anche in collaborazione con il Referente;
- progetti e unità di apprendimento in verticale (Ed. Civica);
- potenziamento delle competenze emotive, sociali, relazionali, attraverso stimoli culturali inseriti all'interno di progetti e unità di apprendimento in verticale (Ed. Civica) (letture, film, video, rappresentazioni teatrali ecc.);
- utilizzo delle tecniche di apprendimento cooperativo e di educazione fra pari, ogni qualvolta l'argomento lo permetta;
- adesione al Progetto "Generazioni Connesse" [www. generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it), con lo scopo di fornire strumenti didattici di immediato utilizzo e attività di formazione rivolta a insegnanti, genitori e alunni.



LA PREVENZIONE UNIVERSALE

Il focus è la riduzione del rischio e la promozione delle risorse e della resilienza



I DESTINATARI DELLA PREVENZIONE UNIVERSALE



PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA: LAVORARE SU SITUAZIONI A RISCHIO

In questo ambito, saranno predisposti sia una **valutazione accurata dei problemi** (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un **piano di intervento** in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA: TRATTARE I CASI ACUTI

Questa fase prevede:

- Attivazione di un sistema di segnalazione tempestiva.
- Valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:
 1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
 2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
 3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
 4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si seguirà il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

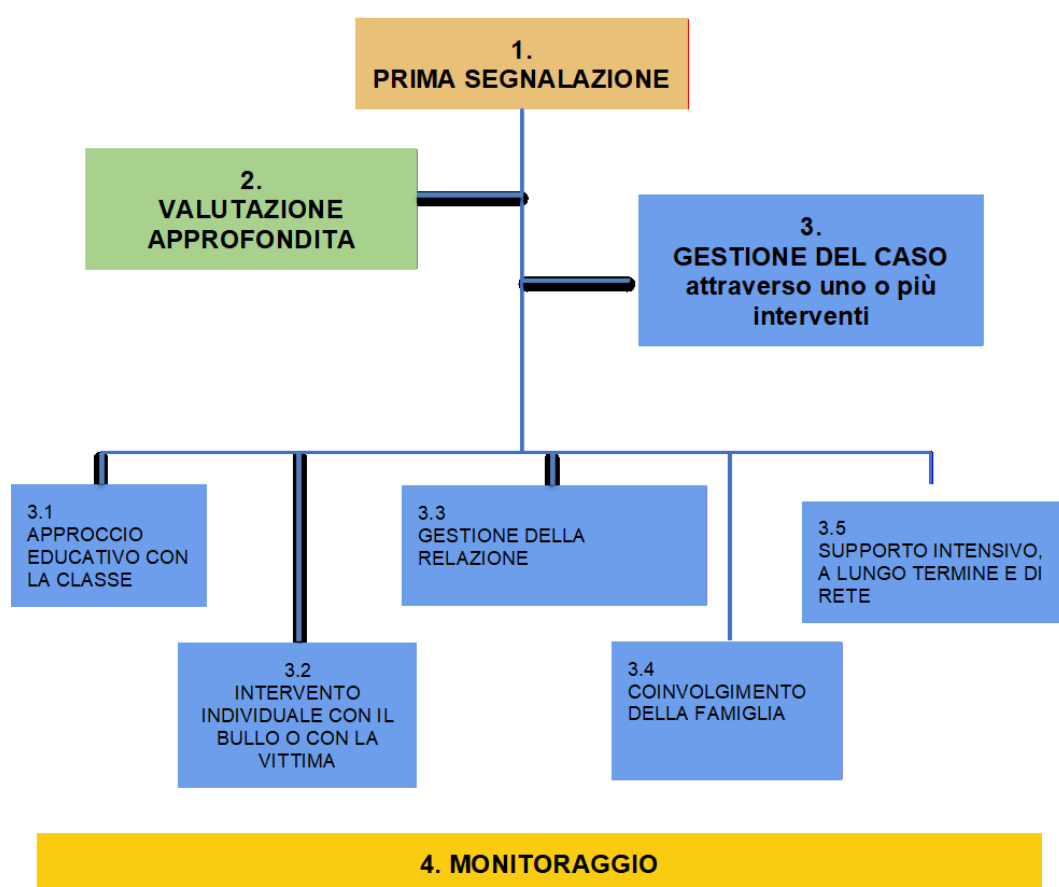
Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.”

Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione delle emergenze di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della “Piattaforma ELISA” (<https://www.piattaformaelisa.it/> formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze.

La “**Piattaforma ELISA**” propone una procedura di intervento che si compone di 4 fasi secondo il seguente schema:



Prima segnalazione

La **prima segnalazione** ha lo scopo di attivare un **processo di attenzione e di successiva valutazione** rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo. Può avvenire in forma “diretta” attraverso la segnalazione ad un docente di riferimento della classe nel corso di un colloquio oppure, nel caso in cui si voglia percorrere la via di una segnalazione “protetta”, attraverso l’utilizzo del **Modulo Prima segnalazione** (**allegato 1**) che è scaricabile dal sito della scuola e allegato in calce a questo protocollo. Il

modello può essere compilato da tutti coloro che vivono la scuola (alunni, docenti, personale ATA, genitori) e dovrà essere consegnato presso la Segreteria didattica (Via Delle Puglie fraz. Pandola di Mercato San Severino) o **inviato alla mail** saic8cc00p@istruzione.it. Oltre al modulo cartaceo si può compilare il modulo on line disponibile al seguente LINK *****INSERIRE LINK DEL MODULO GOOGLE DA FARE.*****

La **prima segnalazione** viene presa in carico dal Dirigente, il Team Antibullismo attiva un processo di presa in carico della situazione per valutare se corrisponda a un vero e proprio caso di bullismo e procedere con le azioni previste dal Protocollo.

Infatti, nel più breve tempo possibile dal momento della ricezione del modulo di segnalazione il Team Antibullismo mette a calendario dei colloqui con le persone che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o cyberbullismo (chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, il bullo, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori).

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla **tutela della vittima**, includendo successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo/prevaricatore;
- possibile colloquio con i bulli/prevaricatori insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i-prevaricatore/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i-prevaricatore/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.70/2024.

Valutazione approfondita

Le informazioni emerse dai colloqui vengono raccolte nel **Modulo di valutazione approfondita (allegato 2)**

Scopo	Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento
Contenuto	• Informazioni sull'accaduto; • Tipologia e gravità dei fatti; • Informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo (presunto bullo, vittima, testimoni passivi, difensori del presunto bullo e della presunta vittima); • Livello di sofferenza della presunta vittima; • Caratteristiche di rischio del presunto bullo
Chi	Viene effettuata dal Team Antibullismo (almeno due componenti) attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi
Quando	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione diretta o attraverso il modulo (allegato 1)
Dove	Se i fatti di cyberbullismo avvengono fuori dal contesto scolastico ma: • vengono riportati da uno o più alunni; • hanno attinenza diretta/indiretta con la scuola; Il Team si attiva per quanto di competenza della scuola e anche in un'ottica educativo-formativa di tipo olistico. Vengono informati: • il consiglio di classe; • i genitori; • gli alunni coinvolti; • le autorità competenti

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico di base, servizi sociali del territorio, altri...

Per il **Team di Emergenza** è a disposizione la Tabella 1- Protocollo di intervento per un primo esame dei casi acuti e di emergenza

TABELLA 1: PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME DEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

INTERVENTO CON LA VITTIMA	INTERVENTO CON IL BULLO
● accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; ● mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; ● far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; ● informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; ● concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); ● assicurare la riservatezza	● importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; ● accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; ● iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; ● fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; ● mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; ● non entrare in discussioni; ● cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; ● ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; ● in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; ● una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, se ritenuto necessario, si procede al colloquio di gruppo; ● assicurare la riservatezza.
	Colloquio di gruppo con i bulli
	● iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; ● l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;

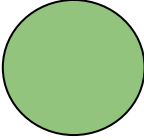
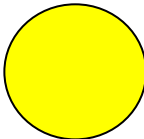
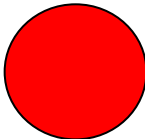
Far incontrare prevaricatore e vittima – *questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte (a seguito di parere positivo dello psicologo) e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:*

- *ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i;*
- *ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale;*
- *condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento anche in collaborazione con il consiglio di classe e degli esperti intervenuti nella gestione del caso.*

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – *Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe; anche in questa circostanza procederà sentito il parere del consiglio di classe e degli esperti intervenuti.*

Scelta degli interventi

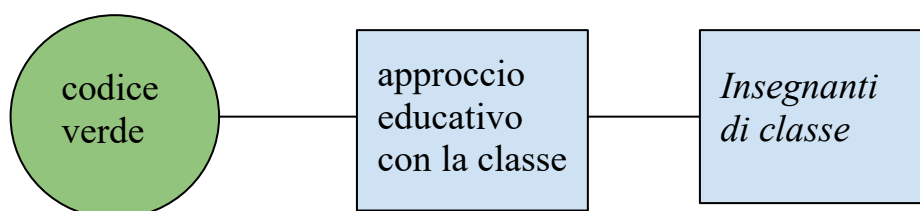
Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 
CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
Situazione da monitorare con interventi di prevenzione e formazione nelle classi da parte del personale docente e/o esperti esterni	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Intervento di emergenza con supporto della rete (es. attivazione, in accordo con la famiglia, di attività di supporto psicologico mirato e/o di percorsi educativi specifici

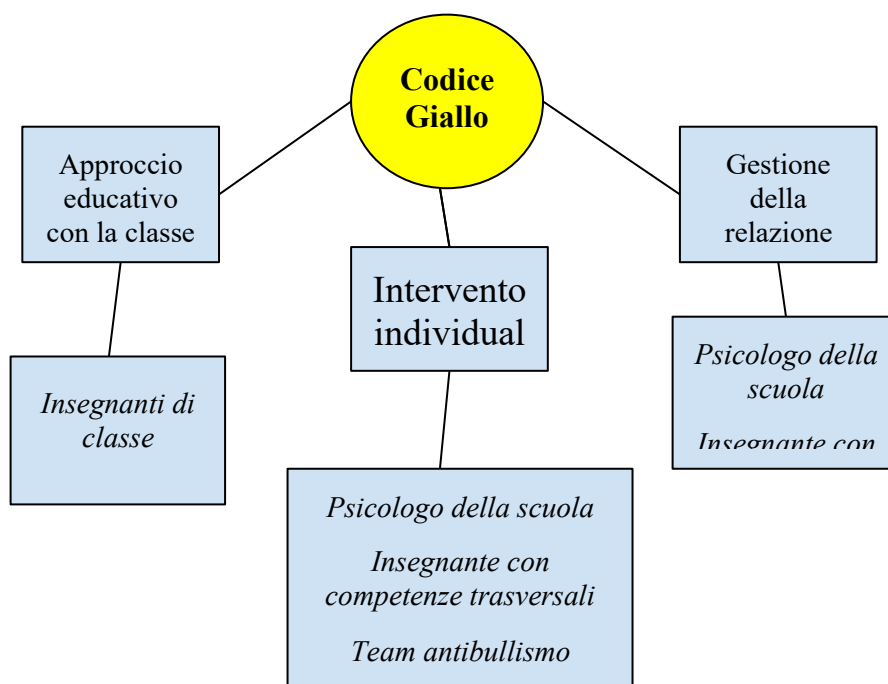
Sulla base di quanto rilevato:

- se i fatti **NON SONO** configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);
- se i fatti **SONO** confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team Antibullismo deciderà quali azioni intraprendere. Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare facendo riferimento al Regolamento di Istituto, secondo la gravità in un'ottica di giustizia riparativa.

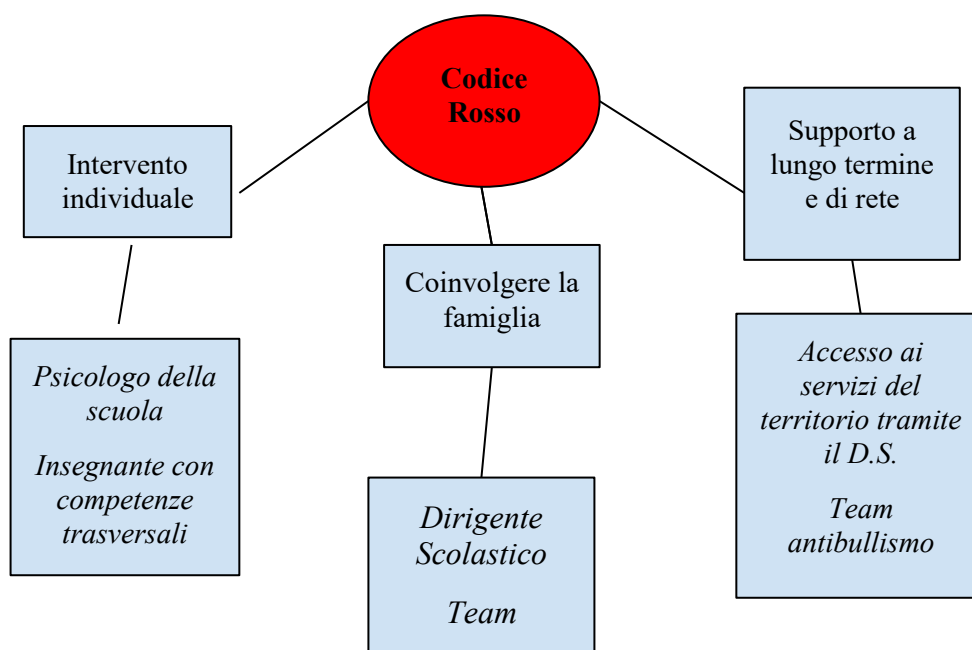
Quando la valutazione approfondita evidenzia un “**livello di rischio di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione**” **(CODICE VERDE)** significa che le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata. In questo caso sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione.



Quando la valutazione approfondita evidenzia un “**livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione**” **(CODICE GIALLO)** significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti.



Quando la valutazione approfondita evidenzia un “**livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione**” **(CODICE ROSSO)** significa che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio.



Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:	1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica)
	2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
	3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale eventuale querela di parte)
	4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

La Gestione del caso

CODICE VERDE	Livello di rischio moderato	Nota disciplinare sul registro elettronico di classe Avviso telefonico o convocazione delle famiglie Relazione informativa al Team antibullismo.
CODICE GIALLO	Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione	Eventuale monitoraggio a breve/lungo termine. Eventuale percorso educativo con attività a beneficio della comunità e finalizzate al recupero dell'alunno (a seconda della gravità dell'evento) • Lettera di scuse da parte del bullo • Compito di realtà sulla tematica rilevata • Approfondimento etica in rete/cittadinanza digitale Eventuale allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 14 giorni (a seconda della gravità del danno provocato e delle conseguenze da esso determinate).
CODICE ROSSO	Livello di urgenza	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 14 giorni. Verificata la <u>gravità dell'infrazione</u> , ove si rilevi il profilarsi di un reato , si rinvia all' <u>autorità competente</u> in base alla normativa vigente.

Una volta stabilito il livello di priorità dell'intervento (livello di rischio / sistematico / di urgenza), il **Team per le emergenze**, in base alla gravità della situazione e tenendo conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, potrà scegliere il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale;
- gestione della relazione;
- coinvolgere la famiglia;

- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

Il Team per le emergenze, in coordinamento con il Dirigente Scolastico, valuterà quale o quali degli interventi mettere in atto, in quale ordine e chi se ne occuperà (non necessariamente i membri del Team).

PROTOCOLLO E-POLICY PER CYBERBULLISMO

Come per i fenomeni di bullismo, le situazioni problematiche in relazione all'**uso delle tecnologie digitali** dovrebbero essere sempre gestite da un team di docenti composto da:

1. Dirigente scolastico;
2. Docente referente bullismo e cyberbullismo;
3. Animatore digitale;
4. Altri docenti già impegnati nelle attività di promozione dell'educazione civica.

Le situazioni di pregiudizio presunto o reale possono richiedere il supporto e l'intervento di esperti esterni alla scuola. Si potrebbero palesare due macro - casi:

CASO A (SOSPETTO) – Il docente ha il sospetto che stia avvenendo qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online. In questo caso, l'informazione relativa al sospetto deve essere inoltrata al Referente e al team dei docenti "antibullismo" con l'obiettivo di allertare il Dirigente. La comunicazione dovrebbe avere una forma scritta e riportare tutti i dati e le informazioni in maniera dettagliata e oggettiva. Da qui, il Dirigente e i docenti coinvolti procedono alla valutazione del caso (valutare l'invio o meno della relazione agli organi giudiziari preposti) e agiscono tramite percorsi di sensibilizzazione.

CASO B (EVIDENZA) – Il docente ha evidenza certa che stia accadendo qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online. In questo caso, l'informazione relativa al sospetto deve essere inoltrata al Referente e al team dei docenti "antibullismo" con l'obiettivo di allertare il Dirigente. La comunicazione dovrebbe avere una forma scritta e riportare tutti i dati e le informazioni in maniera dettagliata e oggettiva. Da qui, si procede alla valutazione approfondita e alla verifica di quanto segnalato, avviando (se appurato la rilevanza penale) la procedura giudiziaria con denuncia all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale. Qualora si rilevasse un fatto riconducibile alla fattispecie di reato, l'insegnante - nel ruolo di pubblico ufficiale – non deve procedere con indagini di accertamento ma ha sempre l'obbligo di segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. (ex. l. 71/2017).

Con autorità competente si intendono:

- **Procure Ordinarie:** nel caso in cui il minore/i sia la vittima/e e il presunto autore del reato sia maggiorenne;

• **Procura Minorile:** in caso il presunto autore del reato sia minorenne. Vi è anche l'obbligatorietà della segnalazione delle situazioni di pregiudizio a carico dei minori: L. 216/1991: per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime. Per pregiudizio si intende una condizione di rischio o grave difficoltà che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

La **segnalazione** come da procedura interna è il primo passo per aiutare un minore che vive una situazione di rischio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore. La mancata segnalazione costituisce, infatti, omissione di atti d'ufficio (art. 328 C.P.). Può essere utile, valutando accuratamente ciascuna situazione, attivare colloqui individuali con tutti i minori coinvolti, siano essi vittime, testimoni e/o autori. È importante considerare il possibile coinvolgimento dei genitori e di coloro incaricati della tutela dei minori coinvolti. L'intervento va indirizzato valutando l'eventuale impatto educativo e/o il contesto emotivo senza discriminare tra vittime, testimoni e/o autori.

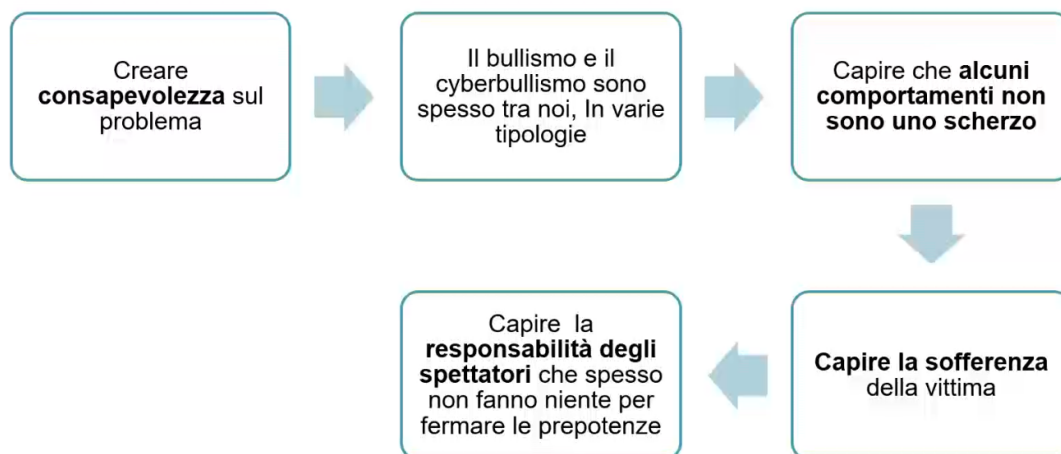
Approccio educativo con la classe

L'approccio educativo con la classe può avere uno o entrambi i seguenti obiettivi:

- affrontare direttamente l'accaduto con la classe;
- sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno generale.

Per aumentare la consapevolezza relativa ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, alle emozioni implicate e all'importanza del ruolo degli spettatori passivi, si possono analizzare insieme ai ragazzi alcuni stimoli di approfondimento di tipo letterario o video oppure si possono utilizzare tecniche di rielaborazione come il *brainstorming* o il *role playing*. La scuola prevede, inoltre, azioni didattiche preventive e giornate di sensibilizzazione, insieme agli Enti/Servizi presenti sul territorio di riferimento.

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI RAGAZZI



Il **Team per le emergenze** coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento.

L'**approccio educativo con la classe** è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- la valutazione approfondita ha evidenziato un **livello di rischio** oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso una azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

Possibili **incontri di mediazione tra i minori** coinvolti vanno ponderati con la consapevolezza del loro stato emotivo, anche e in base agli elementi raccolti in merito del fatto/episodio avvenuto (elementi che si dovrebbero valutare di caso in caso).

Intervento individuale con il bullo e con la vittima

L'**intervento individuale** prevede la gestione del caso di bullismo o cyberbullismo coinvolgendo direttamente il bullo e la vittima. Soppesando attentamente le risorse a disposizione e le caratteristiche della situazione il Team per le emergenze può usare i seguenti strumenti:

con il BULLO	con la VITTIMA
• colloquio di responsabilizzazione; • intervento psico-educativi (con lo psicologo); • sanzioni disciplinari.	• colloquio di supporto; • intervento psico-educativo (con lo psicologo).

Con gli studenti che hanno **agito** un comportamento prepotente l'**intervento individuale** ha la funzione di dare un supporto per:

- preoccuparsi per le conseguenze delle proprie azioni;
- rispettare i diritti dell'altro;
- controllare la propria rabbia ed impulsività;
- potenziare le competenze emotive e abilità empatiche;
- trovare modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari ed affermarsi nel gruppo.

Con gli studenti che hanno **subito** un comportamento prepotente l'**intervento individuale** ha la funzione di dare un supporto per:

- essere più assertivi;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- dar fiducia che il bullismo possa essere risolto.

L'**intervento individuale** è raccomandabile quando la **valutazione approfondita** fatta dal Team Antibullismo evidenzia un “**livello sistematico** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” o un “**livello di urgenza** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione”.

Gestione della relazione

La strategia di intervento di **gestione della relazione** ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione.

Nella **gestione della relazione** ci sono due metodi principali:

- il metodo della mediazione;
- il metodo dell'interesse condiviso

Il **metodo della mediazione** è un tipo di approccio che permette di arrivare con successo alla risoluzione costruttiva del problema, esplorando le cause del conflitto e promuovendo una soluzione condivisa da entrambe le parti. Prevede di preparare gli studenti, attraverso colloqui individuali, ad un incontro condiviso finalizzato a trovare una soluzione di soddisfazione reciproca. In mancanza di un mediatore molto esperto (es. psicologo scolastico) è preferibile che siano presenti due mediatori per rendere più efficace questo tipo di intervento.

Il **metodo dell'interesse condiviso** utilizza un approccio non punitivo, ma riparatorio con gruppi di studenti sospettati di aver messo in atto prepotenze verso altri e può prevedere anche il coinvolgimento dei

potenziali spettatori. Ci si aspetta che il contrasto alle dinamiche di prevaricazione sia importante non solo per la vittima ma per tutto il gruppo.

Coinvolgimento della famiglia

L'articolo 5 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017, come integrato e modificato dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, stabilisce che:

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti, e attiva adeguate azioni di carattere educativo”.

Dunque, quando la **valutazione approfondita** del Team per le Emergenze abbia evidenziato in maniera inequivocabile un **livello sistematico** oppure un **livello di urgenza** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione, il Dirigente deve necessariamente e tempestivamente attivare un coinvolgimento della famiglia. A seconda del caso specifico la famiglia può essere coinvolta a livello informativo sia perché è fonte di informazione rispetto all'accaduto, sia per essere informata dei fatti di cui potrebbe non essere a conoscenza.

Un altro livello di coinvolgimento consiste poi nel rendere la famiglia parte del processo di risoluzione della situazione e di gestione del caso. Il Team può chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare o di monitorare i cambiamenti nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento. Anche i genitori devono e possono segnalare casi di sospetto o evidenza dei fenomeni, segnalarlo al Dirigente, o al docente coordinatore di classe o referente di istituto oppure direttamente al team antibullismo attraverso apposita procedura definita dall'istituto (mail ad hoc, tramite gli uffici e postazioni specifiche, etc...).

Supporto intensivo a lungo termine e di rete

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la **valutazione approfondita** ha evidenziato un **livello di urgenza**);
- la sofferenza della vittima è molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.

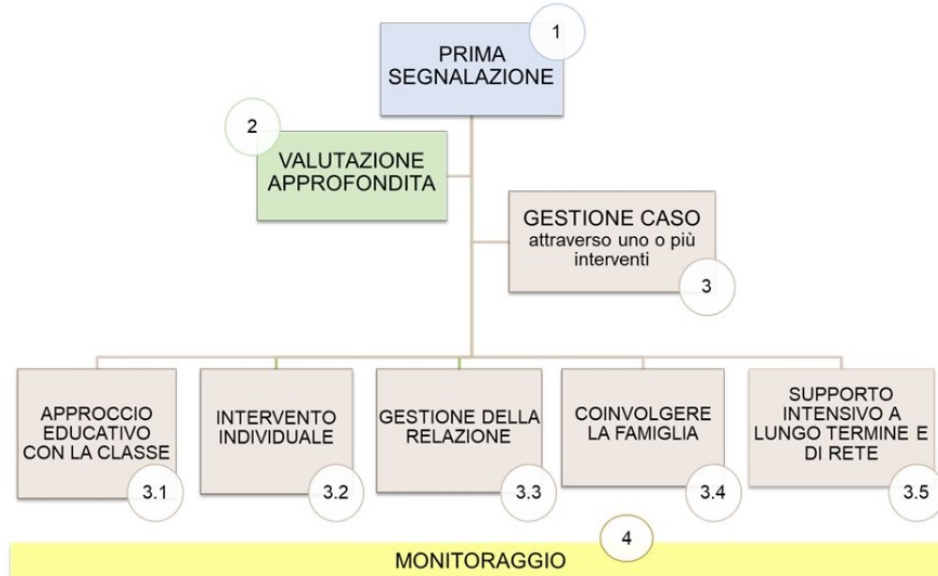
I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo possono commettere reati perseguibili penalmente e segnalabili alle autorità competenti. Tra i comportamenti rilevanti secondo il codice penale italiano rientrano: molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori – stalking (art. 612-bis c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), violenza sessuale, anche di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.), e detenzione o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.). Il Progetto Generazioni Connesse–Safer Internet Center Italy, coordinato dal MIUR, promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani e mette a disposizione (vedi www.generazioniconnesse.it) due servizi utili per **insegnanti, genitori, ragazzi e bambini**: il servizio HELP LINE e il servizio HOT LINE.

TABELLA 2: SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
PRIMA SEGNALAZIONE	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo al Dirigente scolastico e/o al referente bullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola	- Alunno vittima - Alunni testimoni - Docenti Genitori Personale ATA
VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL CASO	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Dirigente scolastico Team antibullismo e per l'emergenza Docenti di classe
SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyberbullo.	Dirigente Scolastico Team per l'emergenza Alunni coinvolti Genitori degli alunni coinvolti Consiglio di classe
MONITORAGGIO	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Dirigente scolastico Team antibullismo e per l'emergenza Docenti di classe



PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



Il Monitoraggio

Ultima fase della procedura è il **monitoraggio** per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

È necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di *follow up* con la vittima, con il bullo, con i familiari, con gli insegnanti. Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo si usa il **Modulo di monitoraggio** (allegato 3).

SCOPO	CONTENUTI	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del consiglio di classe, il referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo	Monitoraggio a breve termine e a lungo termine

Segnalazioni da parte dei minori

Gli insegnanti e i genitori, come studenti e studentesse, si possono rivolgere alla **Helpline** del progetto **Generazioni Connesse**, al numero gratuito **19696**, attraverso la chat disponibile sul sito o tramite chat WhatsApp per ricevere supporto e consulenza.

Help Line

La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di telefono azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne.



Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

Hot line

Il servizio hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal **SAFER INTERNET CENTER** sono il “clicca e segnala” di telefono azzurro e “stop-it” di **SAVE THE CHILDREN**.

Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia.

Link utili da consultare e SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sitografia di riferimento

Ai seguenti link è possibile reperire materiale didattico da utilizzare in classe o consultare approfondimenti sui temi dell'educazione affettiva e digitale:

- Generazioni Connesse: Safer Internet Centre - MIUR - <https://www.generazioniconnesse.it/> (sezioni: tematiche, kit didattici, formazione)
- Piattaforma ELISA - MIUR - <https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/>
- Centro Nazionale di Documentazione sul Cyberbullismo - <https://cyberbullismo.wordpress.com/>
- Parole O-stili - <https://paroleostili.it/>
- #Cuoriconnessi contro il bullismo – <https://www.cuoriconnessi.it/>
- STOP AL BULLISMO. Prevenire e contrastare il bullismo a scuola- <http://www.stopalbullismo.it/>
- MIM - <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>
- Di.Te. Associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori- <https://www.dipendenze.com/>
- Fondazione Carolina. Felici di navigare - <https://www.fondazionecarolina.org/>
- Noi siamo pari. Il portale delle pari opportunità- <https://www.noisiamopari.it/>
- FARE X BENE. Creiamo un futuro migliore insieme -<https://farexbene.it/>

Videografia di riferimento

PER LA SCUOLA PRIMARIA

- <https://www.raiplay.it/collezioni/stopalbullismo> - Sezione “Animazione” (“Zibilla”, “I colori di Babou”, “Mitchell”, “Balla col bullo”);
- GenerazioniConnesse - YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCIF82I4VsY_ztRRLT74cu8A (“I super errori”. La miniserie).

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- <https://www.raipplay.it/collezioni/stopabullismo> - Sezione “Film” e “Speciali”
- “Senza rete” docufilm contro il cyberbullismo - <https://www.raipplay.it/programmi/senzaretedoc>
- Generazioni Connesse - YouTube -
https://www.youtube.com/channel/UCIF82I4VsY_ztRRLT74cu8A

PARTE V

ALLEGATI AL PROTOCOLLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino
Via Delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155
C.M.: SAIC8CC00P - C.F.:95201680659
E-mail: saic8cc00p@istruzione.it - PEC: saic8cc00p@pec.istruzione.it
www.1circolomercatosanseverino.edu.it



Protocollo per la gestione delle emergenze di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo del 1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino

Allegato1 - MODULO di PRIMA SEGNALAZIONE dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

da inoltrare alla mail saic8cc00p@istruzione.it consegnare in busta chiusa indirizzata alla Dirigente presso la Segreteria didattica di via Delle Puglie, 156-84085- Mercato san Severino (SA) o da compilare da parte del Team in caso di segnalazione diretta

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

NOME E COGNOME (di chi compila il modulo)

.....

Data:

Scuola e plesso.....

1. Chi compila il modulo é:

- ☐ La presunta vittima
- ☐ Un compagno/a della presunta vittima o del presunto bullo
- ☐ Madre / Padre / Tutore della presunta vittima o del presunto bullo
- ☐ Insegnante
- ☐ Altro:

2. LA VITTIMA / LE VITTIME (presunta/e):

NOME E COGNOME

CLASSE

NOME E COGNOME

CLASSE

NOME E COGNOME

CLASSE

3. IL BULLO / I BULLI (presunto/i):

NOME E COGNOME

CLASSE

NOME E COGNOME

CLASSE

NOME E COGNOME

CLASSE

4. Descrizione più dettagliata possibile del problema presentato.

Fare esempi concreti degli episodi di prepotenza esplicitando i luoghi dell'accaduto ed eventuali testimoni presenti.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Quante volte e con quale frequenza sono successi gli episodi?

.....

.....

.....

.....

.....



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino
Via Delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155
C.M.: SAIC8CC00P - C.F.:95201680659

E-mail: saic8cc00p@istruzione.it - PEC: saic8cc00p@pec.istruzione.it
www.1circolomercatosanseverino.edu.it



Protocollo per la gestione delle emergenze di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo del 1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino

ALLEGATO 2 - VALUTAZIONE APPROFONDIRITA DEI CASI DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

NOME DEL MEMBRO DEL TEAM CHE COMPILA LO SCREENING:.....

DATA.....

SCUOLA/PLESSO.....

1. DATA DELLA SEGNALAZIONE DEL CASO DI BULLISMO

2. LA PERSONA CHE HA SEGNALATO IL CASO DI BULLISMO ERA:

- ☐ LA VITTIMA
☐ UN COMPAGNO DELLA VITTIMA: NOME.....
☐ MADRE/PADRE DELLA VITTIMA: NOME

☐ INSEGNANTE: NOME.....

☐ ALTRI:

3. NOME DEL MEMBRO DEL TEAM CHE HA COMPILATO IL MODULO PRE SCREENING

.....

4. LA VITTIMA: NOME E COGNOME CLASSE

ALTRA VITTIMA: NOME E COGNOME CLASSE

ALTRA VITTIMA: NOME E COGNOME CLASSE

5. IL BULLO O I BULLI:

NOME E COGNOME CLASSE

NOME E COGNOME CLASSE

NOME E COGNOME CLASSE

6. CHE TIPO DI PREPOTENZE SONO ACCADUTE? DARE ESEMPI CONCRETI DEGLI EPISODI

.....

7. IN BASE ALLE INFORMAZIONI RACCOLTE, CHE TIPO DI BULLISMO E' AVVENUTO?

- a. è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- b. è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- c. è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- d. sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- e. gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- f. è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- g. gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- h. ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- i. ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...
- j. ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- k. ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...
- l. altro

8. QUANTE VOLTE SONO SUCCESSI EPISODI DI BULLISMO?

.....
9. QUANDO È SUCCESSO L'ULTIMO EPISODIO DI BULLISMO?

.....
10. DA QUANTO TEMPO IL BULLISMO VA AVANTI?

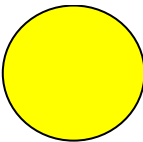
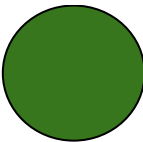
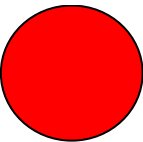
.....
11. SI SONO VERIFICATI EPISODI ANCHE NEGLI ANNI PRECEDENTI?

.....

12. SOFFERENZA DELLA VITTIMA

LA VITTIMA presenta	non vero	in parte- qualche volta vero	molto vero- spesso vero
cambiamenti rispetto a come era prima			
ferite o dolori fisici non spiegabili			
paura di andare a scuola (non va volentieri)			
-paura di prendere l'autobus - richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa			
difficoltà relazionali con i compagni			
isolamento/rifiuto			
bassa autostima			
cambiamento dell'umore generale (è più triste, depresso, solo, ritirato)			
-manifestazione di disagio fisico - comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme)			
cambiamenti notati dalla famiglia			
impotenza e difficoltà a reagire			

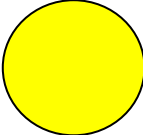
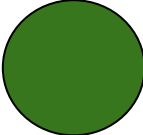
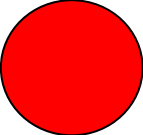
13. GRAVITA' DELLA SITUAZIONE DELLA VITTIMA

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO
		

14. SINTOMATOLOGIA DEL BULLO

IL BULLO presenza	non vero	in parte- qualche volta vero	molto vero- spesso vero
comportamenti di dominanza verso i pari			
comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
manca di paura/ preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non sente sensi di colpa)			
comportamenti che creano pericolo per gli altri			
cambiamenti notati dalla famiglia			

GRAVITA' DELLA SITUAZIONE DELLA VITTIMA

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO
		

FENOMENOLOGIA DEL BULLISMO: IL GRUPPO E IL CONTESTO
15. DA QUANTI COMPAGNI È SOSTENUTO IL BULLO?

.....

16. GLI STUDENTI CHE SOSTENGONO ATTIVAMENTE IL BULLO

Nome classe.....

Nome classe.....

Nome classe

17. GLI STUDENTI CHE POSSONO SOSTENERE LA VITTIMA (NOME E COGNOME)

Nome classe

Nome classe

Nome classe

18. GLI INSEGNANTI SONO INTERVENUTI IN QUALCHE MODO?

.....

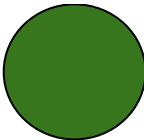
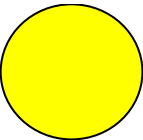
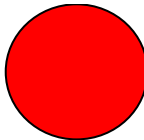
19. LA FAMIGLIA O GLI ALTRI ADULTI HANNO CERCATO DI INTERVENIRE?

.....

20. LA FAMIGLIA HA CHIESTO AIUTO?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
VERDE	GIALLO	ROSSO
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono i risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
		

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino
Via Delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155
C.M.: SAIC8CC00P - C.F.:95201680659

E-mail: saic8cc00p@istruzione.it - PEC: saic8cc00p@pec.istruzione.it
www.1circolomercatosanseverino.edu.it

**Protocollo per la gestione delle emergenze di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo del 1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino****Allegato 3 – MODULO DI MONITORAGGIO****PRIMO MONITORAGGIO**

In generale la situazione è:

- ☐ Migliorata
- ☐ Rimasta invariata
- ☐ Peggiorata

Descrivere come:

SECONDO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

- ☐ Migliorata
- ☐ Rimasta invariata
- ☐ Peggiorata

Descrivere come:

TERZO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

- ☐ Migliorata
- ☐ Rimasta invariata
- ☐ Peggiorata

Descrivere come:

QUARTO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

- ☐ Migliorata
- ☐ Rimasta invariata
- ☐ Peggiorata

Descrivere come:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1° Istituto Comprensivo Mercato San Severino
Via Delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155
C.M.: SAIC8CC00P - C.F.:95201680659

E-mail: saic8cc00p@istruzione.it - PEC: saic8cc00p@pec.istruzione.it
www.1circolomercatosanseverino.edu.it



Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Allegato 4- MODULO PER SEGNALARE EPISODI DI BULLISMO

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre
il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione
dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

INVIARE A

Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare **TUTTI** i campi)

☐ Mi ritengo vittima di cyberbullismo e sono un minore che ha compiuto 14 anni	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC
☐ Sono un adulto che ha responsabilità genitoriale su un minore di 14 anni che si ritiene vittima di cyberbullismo	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC <u>Chi è il minore vittima di cyberbullismo?</u> Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- ☐ **pressioni**
- ☐ **aggressione**
- ☐ **molestia**
- ☐ **ricatto**
- ☐ **ingiuria**
- ☐ **denigrazione**
- ☐ **diffamazione**
- ☐ **furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.)**
- ☐ **alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.)**
- ☐ **qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici**

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHE' LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – **IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA**)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

- ☐ sul sito internet [è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio l'URL specifico]

- ☐ su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare] _____
- ☐ altro [specificare] _____

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

- ☐ Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo [allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili];
- ☐ No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

- ☐ Sì, presso _____;
- ☐ No

Luogo, data

Nome e cognome

Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della segnalazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della segnalazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).

PARTE VI

APPENDICE DIDATTICA: METODOLOGIA *PEER EDUCATION* E PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER LA CLASSE

PARTE RISERVATA AI CONSIGLI DI CLASSE